SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bushati Zamira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 1

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Oyaga Lopez Eloina Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale . . . Pag. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2008.

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-*ter* della legge n. 326 del 2003, concernente la definizione del contributo *procapite* annuo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 2

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 21 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Liliana Speranta Vasu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale. . . . . . Pag. 5

DECRETO 29 ottobre 2008.

Designazione del prof. De Pascale, da parte del Ministero dello sviluppo economico, presso il Comitato prezzi e rimborso, costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco . . . Pag. 6

DECRETO 14 novembre 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna . . Pag. 7

DECRETO 21 novembre 2008.

Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2008 . . . . Pag. 15

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Perumayan Bindu Varghese, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Iloegbunam Anumiri Patricia Nneka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . Pag. 17

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Goitom Tecklemariam Asefash, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . Pag. 18

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Gleison Regis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 19

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Krakauer Carli Mirian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . Pag. 20

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazzo Vicentin Kauana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 3 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Onacilovà Erika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 21

DECRETO 9 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Pagoda S.r.l.». (Decreto n. 78) . . . . Pag. 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Veneto assistenza società cooperative sociale», in Padova, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 24

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «K.M. Facchinaggio Industriale - Soc. Coop. a r.l.», in Castelmassa, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 novembre 2008.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» e «Matera». . . . . . Pag. 25

DECRETO 28 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» . . . . . Pag. 27

DECRETO 3 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio vini DOC Cellatica dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Cellatica». . . . . Pag. 27

DECRETO 3 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio Botticino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Botticino». . . . . Pag. 29

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Ruth Grünfelder, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea (Austria), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 dicembre 2008.

Classificazione quale statale della s.s. 421 variante in galleria a San Lorenzo in Banale e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Norme riguardanti la portabilità del numero mobile. (Deliberazione n. 78/08/CIR) . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici di alcuni organismi . . . . Pag. 54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane . . . . Pag. 54

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto . . . . Pag. 54

Istituto nazionale di statistica:

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (relativo al mese di novembre 2008) che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 54

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 55

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bushati Zamira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Bushati Zamira, nata a Korce (Albania) il 26 marzo 1973, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo Jurist», conseguito presso l'Universitetit te Tiranes» il 4 luglio 1996;

Considerato inoltre che è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Shqiperise» al n. 3164 dal 20 marzo 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente possiede una carta d'identità del Corpo diplomatico rilasciata dal Ministero degli esteri in data 22 gennaio 2007, valida fino al 21 gennaio 2009;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bushati Zamira, nata a Korce (Albania) il 26 marzo 1973, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09807

DECRETO 5 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Oyaga Lopez Eloina Teresa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oyaga Lopez Eloina Teresa, nata a Maicao Gujira (Colombia) il 29 marzo 1967, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajadora Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Trabajador Social», conseguito presso la «Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca» in data 30 giugno 2000;

Considerato inoltre che è iscritta al «Consejo Nacional de Trabajo Social» dal 19 dicembre 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 , per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Torino, come da quest'ultima confermato in data 19 luglio 2006;

Decreta:

Alla sig.ra Oyaga Lopez Eroina Teresa, nata a Maicao Gujira (Colombia) il 29 marzo 1967, cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professioni in Italia.

Roma, 5 dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09808

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2008.

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-*ter* della legge n. 326 del 2003, concernente la definizione del contributo *procapite* annuo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEL MINISTERO DEL LAVORO
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis* concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Visto il comma 5-*ter* del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-*bis* del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;

Considerato di poter riconoscere il contributo di cui al comma 5-*ter* del citato art. 50, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle regioni presso le quali è stato convenuto uno specifico accordo per l'avvio sperimentale, a partire dal 2008, dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 mar-

zo 2008, a fronte della prima trasmissione telematica dei dati delle ricette secondo le modalità di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e nel rispetto della tempistica definita nell'ambito dei predetti accordi regionali;

Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Campania, relativo al piano dettagliato delle attività per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Campania delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

Visto lo specifico accordo convenuto nel corso della riunione tenutasi il 18 novembre 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Sogei e la regione Piemonte, relativo al piano dettagliato delle attività per l'avvio sperimentale nell'anno 2008 dell'applicazione presso la regione Piemonte delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che le regioni possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze le proprie richieste di adesione totale o parziale al comma 11 del citato art. 50, relativamente alla trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

Ritenuto di procedere all'erogazione del contributo di cui al comma 5-*ter* del citato art. 50 secondo le medesime modalità di cui all'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalità erogative del contributo per le strutture di erogazione dei servizi sanitari, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 50;

Decreta:

Art. 1.

Contributo per i medici prescrittori convenzionati SSN

1. Ai sensi del comma 5-*ter* dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, ai singoli medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, è riconosciuto, per l'anno 2008, un contributo pari a 152 euro, a fronte del primo invio telematico dei dati delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché a fronte del prelevamento degli elenchi informatici dei propri assistiti e dei propri ricettari assegnati, valutati dal Ministero dell'economia e delle finanze conformi alle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e alla tempistica definita nell'ambito degli accordi regionali concernenti l'avvio sperimentale dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

2. Il contributo unitario di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero di medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ripartito per regione, di cui all'allegato 1 , che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Modalità erogative del contributo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1, comma 1 , semestralmente, entro sessanta giorni dal semestre di riferimento, un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare ad ogni medico prescrittore convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, distinto per azienda sanitaria competente.

2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1.

3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le somme effettivamente anticipate di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento alle regioni e province autonome interessate, a titolo di rimborso, delle somme effettivamente anticipate dalle stesse ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 3.

5. Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato direttamente, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 1. La relativa erogazione è subordinata al procedimento di verifica, da stabilire con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la conformità del contributo regionale a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo Dipartimento della qualità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
DE GIULI

ALLEGATO 1

Numero medici prescrittori convenzionati con il SSN.

Regione	Medici di medicina generale (MMG)	Pediatri di libera scelta (PLS)
010 - Piemonte	3.590	465
020 - Val d'Aosta	94	18
030 - Lombardia	10.749	1.842
041 - Bolzano - P. A.	277	55
042 - Trento - P.A.	1.998	110
050 - Veneto	3.599	589
060 - Friuli Venezia Giulia	1.055	135
070 - Liguria	3.737	208
080 - Emilia Romagna	3.610	624
090 - Toscana	3.116	449
100 - Umbria	781	133
110 - Marche	1.366	197
120 - Lazio	5.297	843
130 - Abruzzo	1.177	187
140 - Molise	251	29
150 - Campania	5.019	863
160 - Puglia	3.326	585
170 - Basilicata	523	65
180 - Calabria	1.610	287
190 - Sicilia	4.607	835
200 - Sardegna	1.412	229
Totale	**57.194**	**8.748**
Totale medici MMG e PLS	**65.942**	

Fonte: Sistema Tessera Sanitaria (attuativo dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003), sulla base dei dati trasmessi (ai sensi del decreto attuativo del comma 9 del predetto articolo 50) dalle ASL e dalle regioni. Dati aggiornati al 1° dicembre 2008.

08A09817

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Liliana Speranta Vasu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale della sig.ra Liliana Speranta Vasu, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di studio «Dentalygienikerin», conseguito in Germania in data 17 luglio 2000, al fine dell'esercizio della professione in Italia di igienista dentale;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella seduta dell'11 maggio 2006;

Viste le note di questo Ministero datate 18 luglio 2005, 4 gennaio 2006 e 5 giugno 2006, con le quali è stato comunicato alla Signora Vasu, in linea con il parere espresso dalla succitata Conferenza dei servizi, che il richiesto riconoscimento può essere concesso con l'applicazione di una misura compensativa consistente, a scelta della istante, o in un esame teorico-pratico nelle discipline di scienze propedeutiche, scienze biomediche 1 e 2, microbiologia e patologia, scienze umane, microbiologia clinica e fisiopatologia, igiene e prevenzione oro-dentale, scienze mediche chirurgiche, scienze e tecniche mediche applicate, diritto pubblico generale, diritto comunitario del lavoro, medicina legale, lingua inglese o in un tirocinio di adattamento della durata di due anni e sei mesi con formazione complementare nelle materie sopra citate.

Vista la nota della Commissione europea del 7 marzo 2007, alla quale questo Ministero si è rivolta con nota del 6 luglio 2006 per acquisire ulteriori chiarimenti in merito al percorso formativo del «Dentalygienikerin» conseguito in Germania;

Considerato, che la Commissione europea, esaminato il dossier trasmesso da questo Ministero, è giunta alla conclusione che ".... tenuto conto della differenza di livello tra il titolo richiesto in Italia e quello richiesto in Germania («diploma» ai sensi della direttiva 89/48/CEE in Italia e «certificato» ai sensi della direttiva 92/51/CEE in Germania), le autorità italiane non sono tenute ad applicare il sistema generale di riconoscimento dei diplomi al titolo tedesco di igienista dentale. Le richieste di riconoscimento del titolo tedesco devono essere esaminate sulla base dell'art. 43 del trattato CE. In questo contesto, il livello di responsabilità diverso potrebbe peraltro portare a concludere che non si tratta della stessa professione.»;

Visto l'art. 43 del Trattato CE;

Preso atto che, con sentenza n. 167/2007, il Tribunale amministrativo - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, accogliendo l'istanza della sig.ra Liliana Speranta Vasu, ha dichiarato nulli i succitati provvedimenti ministeriali in data 18 luglio 2005, 4 gennaio 2006 e 5 giugno 2006 ed ha condannato il Ministero della salute al risarcimento dei danni a favore della querelante a causa del ritardo nel procedimento per il riconoscimento del titolo di «Dentalygienikerin»;

Vista la richiesta di appello formulata da questo Ministero con nota del 5 luglio 2007, indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto, come comunicato con nota del 20 luglio 2007, di non proporre il suddetto appello;

Ritenuto, anche sulla base della nota dell'Avvocatura distrettuale di Trento prot. n. 3893 in data 1° agosto 2007 e in considerazione del risarcimento danni riconosciuto a favore della sig.ra Vasu, di dover prestare acquiescenza alla sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. l67/2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

In ottemperanza alla sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma di Bolzano n. 167/2007, del 7 maggio 2007, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Liliana Esperanta Vasu, il titolo di «Dentalygienikerin», conseguito in Germania dalla medesima sig.ra Liliana Speranta

Vasu, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di igienista dentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

08A09906

DECRETO 29 ottobre 2008.

Designazione del prof. De Pascale, da parte del Ministero dello sviluppo economico, presso il Comitato prezzi e rimborso, costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco.

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 - registro n. 5, foglio n. 307 - pubblicato sulla *Gazzetta Uficiale* del 28 settembre 2004, n. 228 con il titolo di «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 7, che rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la costituzione del Comitato prezzi e rimborso, attribuendo a tale Comitato le funzioni di supporto tecnico consultive all'Agenzia ai fini della negoziazione prevista dall'art. 48, comma 33, della sopraccitata norma di riferimento;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 2004 di costituzione del Comitato prezzi e rimborso, debitamente registrato, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 9 marzo 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE», art. 155, comma 3;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione», pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Acquisita la nota n. AIFA/DG/88274/P del 1° settembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco con cui sono state trasmesse le dimissioni del prof. Fabio Pammolli, designato come rappresentante del Ministero delle attività produttive, dal comitato prezzi e rimborso;

Acquisita la nota n. 0019402 del 15 ottobre 2008 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la designazione del prof. Angelo De Pascale quale componente del Comitato suindicato;

Decreta:

Art. 1.

1. In seno al Comitato prezzi e rimborso costituito presso l'Agenzia italiana del farmaco con decreto ministeriale 28 settembre 2004, modificato con decreto ministeriale del 9 marzo 2007, il dott. Fabio Pammolli è sostituito dal prof. Angelo De Pascale.

2. Il componente di cui al comma 1 dura in carica fino al 27 settembre 2009 e non può essere confermato per più di una volta.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

08A09819

DECRETO 14 novembre 2008.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Associazioni Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e successivi rinnovi, da ultimo l'accordo economico biennale di applicazione del 14 gennaio 2008;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Sentite in data 9 settembre 2008 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio nonché INPS, INAIL e Camera di commercio;

Considerato che il più recente aggiornamento delle tariffe in parola è stato effettuato con decreto del 3 maggio 2006 (validità dal 1° maggio 2006) è quindi ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicità dell'aggiornamento delle tariffe stesse;

Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2006/2007 e quello programmato per l'anno 2008 sia su base locale che su base nazionale;

Decreta:

Dal 17 novembre 2008 è vigente il nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio valido per la provincia di Bologna, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Con l'aggiornamento delle operazioni di facchinaggio vengono altresì rideterminate le relative tariffe minime, applicando un aumento del 5,4% sugli importi delle tariffe delle corrispondenti operazioni risultanti nel precedente tariffario del 1° maggio 2006.

Bologna, 14 novembre 2008

Il direttore provinciale: CASALE

ALLEGATO 1

TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994, N. 342
VALIDE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA DAL 17 NOVEMBRE 2008

Premessa.

Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.

Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.

La *legge 3 aprile 2001, n. 142* concernente «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle Cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

A partire dal 01/01/2007, relativamente ai costi previdenziali è avvenuto il superamento del regime contributivo di cui al DPR 602/70 ed il passaggio al regime contributivo ordinario.

La *legge 7 novembre 2000, n. 327* prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si è tenuto conto, si richiamano gli accordi sottoscritti dalle Associazioni delle cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese

La più recente normativa prevede la responsabilità in solido dell'impresa committente con l'impresa appaltatrice per il pagamento, relativamente al personale da essa impiegato, della retribuzione e dei contributi previdenziali, (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di appalti e di responsabilità solidale, come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 e dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1 *Carico o scarico.*

Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale palletizzazione e spalletizzazione.

Merce normale in:		da 56	da 31	da 11	da 0
		a 100	a 55	a 30	a 10
Sacchi	a q.	0,61	0,70	0,78	0,91
Casse, cartoni, blocchi o pani		0,62	0,71	0,78	0,92
Prodotti ortofrutticoli	a q.	0,72	0,80	0,88	1,03
Fusti, damigiane, fiaschi, balle, bobine, rotoli, fasci, tronchi, verghe o putrelle	a q.	7,92	1,10	0,97	1,42
Lastre sfuse o vetro in casse	a q.	1,31			

A) Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprietà dei facchini.

da kg 101 a kg 800	a q.	0,51
oltre kg 800	a q.	0,44

B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuità (minimo un anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprietà di chi effettua la effettua la prestazione di facchinaggio.

C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione è del 15%.

2 *Confezione di merce polverulente, maleodorante o sgradevole, nociva:*

Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso.

Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce.

Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame.

Per le suddette merci maggiorazione del 50%.

Frigoriferi e celle di maturazione		
Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura	a q.	1,30
Pesatura	a q.	0,25
Mossa interna	a q.	0,64
Pesce essicato, baccalà, stoccafisso	a q.	1,43
Frigoriferi a meno 18° sottozero		
Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,43
Frigoriferi oltre 18° sottozero		
Merce di qualsiasi pezzatura	a q.	1,96
Carne congelata con osso (mezzene, quarti o cosce)		
Pesci congelati alla rinfusa (tonni, squali, ecc.)		
Carico o scarico		
Dai contenitori, pianali o funivia all'automezzo o viceversa	a q.	1,77
Accatastamento dai pianali o contenitori o viceversa, all'interno delle celle frigorifere	a q.	1,33
Dai contenitori, aggancio alla funivia per la vestizione	a q.	1,90
Dalla funivia, dopo la vestizione, ai contenitori o pianali	a q.	0,71
Mosse interne al frigorifero		
(disaccatastamento ed accatastamento)	a q.	2,88
Tariffe per unità		
Casse vuote	c.d.	0,06
Plateau	c.d.	0,03
Termoconvettori	c.d.	0,44
Bombole a gas liquido fino a kg. 60	c.d.	0,50
All'interno dei magazzini di stoccaggio, o frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o elettriche, televisori, vasche da bagno, ceramiche sanitarie alla rinfusa		0,50
Scarico bestiame		
Bovini, adulti, vitelloni	c.d.	2,03
Vitelli da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,23
Magroni, lattozoli, agnelli	c.d.	1,00
Carico bestiame		
Bovini adulti, vitelloni, equini	c.d.	2,92
Vitelloni da latte, suini grassi e pecore	c.d.	1,70
Equini	c.d.	2,56
Magroni, lattozolo, agnelli	c.d.	1,11
Trasbordo		
Da vagone a veicolo, animali adulti	c.d.	4,59
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali slegati	c.d.	8,00
Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali legati	c.d.	9,47
Autovetture		

Scarico da vagone e sistemazione nel recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche	c.d.	4,24
Per prelevamento dal recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche e predisposizione per carico	c.d.	4,24
Per il carico sopra automezzi o carri ferroviari già predisposti per il carico, la tariffa dovrà essere maggiorata del 50%		
Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se tale operazione è disgiunta dal prelievo dal recinto deposito interno	c.d.	6,39
Se nelle operazioni di carico e nella predisposizione dello stesso vi è l'attraversamento di strade pubbliche la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% per ogni vettura, mossa o riordino piazzola	c.d.	1,27
Trattori	(da convenirsi)	
Giocattoli	(da convenirsi)	
Facchinaggio c/o zuccherifici e magnifici	(da convenirsi)	
Motociclette	c.d.	1,97
Carri ferroviari		
Copertura e legatura	c.d.	21,98
L'assistenza per la dogana viene retribuita a tempo		

3 Sono servizi complementari all'attività di facchinaggio che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali e ribalte di corrieri e/o spedizionieri: manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attinente al carico e allo scarico delle merci non contemplato nel presente tariffario.

4 *Operazioni di selezione e cernita di prodotti.*

Quando nelle operazioni di facchinaggio vi è la selezione o cernita, oltre i due prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%.

5 Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%.

Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%.

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%.

Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%.

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%.

Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%.

Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per straordinario in questo articolo si fa riferimento a richieste da parte del committente eccedenti le prestazioni inizialmente pattuite.

6 Dopo le ore 12 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo. La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata.

7 Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (vedi art. 5).

8 Per le prestazioni rese al di fuori di quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene individuata una **tariffa oraria** di euro 18,64 per lavori di facchinaggio eseguiti in economia e di euro 19,54 facchinaggio eseguiti in economia per servizi e movimentazioni complessi di euro 19,54 (Vedi tabella allegata A).

TABELLA A TARIFFA ORARIA				
	imp	op	4° livello	5° livello
			qual	comuni
paga base oraria			7,7837	7,4242
scatti anzianità 2			0,2767	0,2644
istituti differiti (*)	100%		1,2916	1,2317
Inps		25,3	2,2952	2,1891
Inail		64	0,5808	0,5540
totale oneri prev.			2,8760	2,7431
TFR	100%		0,6725	0,6414
riv TFR	3,485981%		0,0234	0,0224
costo contrattuale			12,6473	12,0628
Costo cont. per ora lavorata (2028/1679)			15,2761	14,5702
Irap	3,90%		0,4932	0,4704
Ires su Irap	27,50%		0,1356	0,1294
totale costo orario			15,9050	15,1700
costo sicurezza (190 euro/anno/lav)			0,1200	0,1200
costo lav e sicurezza			16,0250	15,2900
costo per ora lavorata (1679/1583)			**16,9969**	**16,2172**
spese generali e utile d'impresa (15%costo)			2,5495	2,4326
tariffa oraria di prestazione			**19,5464**	**18,6498**
			qualificata	**generica**

(*) tredicesima, quattordicesima

Conteggio ore lavorate annue	
ore teoriche (39*52)	2028
ore per ferie	-176
ore per festività	-101
ore per fest. Soppr. Perm Rol	-72
Ore lavorabili anno	**1679**
Ore per formazione	-8
Ore per ass. sind	-4
Ore per malat. e infortuni	-84
Ore mediamente lavorate	**1583**

9 *Indennità di attesa.*

Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.

La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.

Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.

Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarietà, non potrà mai essere inferiore a 3 h lavorative per ogni lavoratore impiegato.

10 Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purchè la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%.

11 È facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e della salute degli stessi lavoratori.

12 I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero, previo accertamento della responsabilità.

13 Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensivi di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14.

L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti.

14 Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al *decreto ministeriale del 6 agosto 1962*, e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981.

15 Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo.

16 Pagamento delle prestazioni: Tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

08A09824

DECRETO 21 novembre 2008.

Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annua, di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 1, comma 1162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto una dotazione finanziaria del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili pari ad «euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 con il quale sono stati indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni e province autonome delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 i quali prevedono che la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili venga effettuata dal Ministero del lavoro entro il termine del 1° marzo di ciascun anno sulla base delle comunicazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse dalle Regioni e Province autonome, relative ai programmi ammessi agli incentivi nell'anno precedente al provvedimento di riparto;

Considerata la vigenza dell'art. 13 della legge n. 68/1999 al 31 dicembre 2007, tenuto conto dei programmi presentati dai datori di lavoro ai servizi competenti ammessi agli incentivi nell'anno 2007, nonché della disponibilità di cassa per ammontare complessivo pari ad euro 42.000.000 di cui ai capitoli n. 3892, n. 3893 e n. 3975, ed iscritti nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la nota n. 2164/08/Coord. del 23 luglio 2008, con la quale le Regioni e Province Autonome hanno espresso l'esigenza che «il riparto in questione avvenga assumendo a riferimento i criteri e le modalità adottate per l'anno precedente»;

Considerata la necessità di procedere per l'anno 2008 alla ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili con le stesse modalità adottate per l'anno 2007 di cui al Decreto direttoriale di riparto 19 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 - reg. 6 - foglio 138 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226/2007;

Considerato che il decreto direttoriale di riparto 19 luglio 2007, ha previsto «l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione» ed in particolare per l'anno 2007:

di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, già introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;

l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;

l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo al criterio *a)* di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, legge n. 68/1999 e finalizzati all'assunzione; tale opportunità sussiste esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

l'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento delle risorse disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome;

Considerato che ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili rilevano altresì le somme trasferite alle Regioni e Province autonome con provvedimenti direttoriali di riparto degli anni precedenti, risorse queste programmate ma ancora disponibili con vincolo di destinazione dalle Regioni come da apposita comunicazione effettuata al Ministero del lavoro da ciascuna Regione e Provincia autonoma, e che per tale effetto compensativo la Regione Val d'Aosta, risulta essere l'unica Regione ad avere un importo disponibile superiore alla somma virtuale da attribuirsi con il provvedimento di riparto 2008 pari ad euro 70.534,92 , avendo la stessa con nota prot. 24531/Agl del 29 settembre 2008, comunicato risorse disponibili pari ad euro 393.129,61;

Vista la nota del 18 novembre 2008 con la quale le Regioni e Province Autonome hanno comunicato al Ministero del lavoro il proprio consenso in merito alla bozza di ripartizione per l'anno 2008 delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, trasmessa con nota ministeriale Prot. n. 20192 del 31 ottobre 2008;

Decreta:

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 42.000.000 è ripartito, per i motivi di cui alle premesse, tra le Regioni e Province autonome secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: VERBARO

Registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 148.

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI		
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO		
DIVISIONE III		
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2008 - L. 68/99		
REGIONI	RIPARTIZIONE DEFINITIVA	
VALLE D'AOSTA		
PIEMONTE	€	3.404.872,16
LOMBARDIA	€	8.973.943,03
LIGURIA	€	1.936.972,44
Prov.Aut. TRENTO	€	412.253,41
Prov.Aut. BOLZANO	€	128.354,20
VENETO	€	6.169.670,72
FRIULI V. G.	€	1.069.085,25
EMILIA ROMAGNA	€	5.887.609,28
TOSCANA	€	2.736.548,16
UMBRIA	€	552.941,24
MARCHE	€	2.959.963,57
LAZIO	€	2.693.678,33
ABRUZZO	€	948.477,76
MOLISE	€	177.048,40
CAMPANIA	€	1.460.621,69
PUGLIA	€	942.684,18
BASILICATA	€	90.348,77
CALABRIA	€	338.484,00
SICILIA	€	513.215,88
SARDEGNA	€	603.227,53
TOTALE	**€**	**42.000.000,00**

08A09826

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Perumayan Bindu Varghese, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perumayan Bindu Varghese ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la «San Joe Hospital School of Nursing» di Perumbavoor (India) dalla sig.ra Perumayan Bindu Varghese, nata a Kanjoor-Kerala (India) il giorno 31 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Perumayan Bindu Varghese è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09815

DECRETO 26 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Iloegbunam Anumiri Patricia Nneka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iloegbunam Anumiri Patricia Nneka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguita in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola di Infermeria di Makurdi (Nigeria) dalla sig.ra Iloegbunam Anumiri Patricia Nneka, nata a Idah (Nigeria) il giorno 22 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Iloegbunam Anumiri Patricia Nneka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09901

DECRETO 27 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Goitom Tecklemariam Asefash, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Goitom Teklemariam Asefash ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Eritrea, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dell'Istituto regionale lombardo;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003 presso la «Scuola infermieristica e tecnologica della salute» di Asmara (Eritrea) dalla sig.ra Goitom Teklemariam Asefash, nata a Keren (Eritrea) il giorno 15 maggio 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Goitom Teklemariam Asefash è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09814

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Gleison Regis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Da Silva Gleison Regis ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeiro conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di enfermeiro conseguito nell'anno 2005 presso la «Universidade do Estado de Minas Gerais - Fundação de Ensino Superior de Passos - Faculdade de Enfermagem de Passos» di Passos - Minas Gerais(Brasile) dal sig. Da Silva Gleison Regis, nato a Carmo do Rio Claro (Brasile) il giorno 28 giugno 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Da Silva Gleison Regis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09813

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Krakauer Carli Mirian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Da Costa Krakauer Carli Mirian ha chiesto il riconoscimene del titolo di Enfermeira conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeira conseguito nell'anno 2005 presso la «Universidade do Estado de Minas Gerais - Fundação de Ensino Superior de Passos - Faculdade de Enfermagem de Passos» di Passos - Minas Gerais (Brasile) dalla sig.ra Da Costa Krakauer Carli Mirian, nata a Passos (Brasile) il giorno 30 novembre 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Da Costa Krakauer Carli Mirian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09902

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mazzo Vicentin Kauana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una pro-

fessione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mazzo Vicentin Kauana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel e Licenciado em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel e Licenciado em Enfermagem conseguito nell'anno 2003 presso la «Universidade Estadual do Oeste do Paraná» di Cascavel (Brasile) dalla sig. ra Mazzo Vicentin Kauana, nata a Arapongas (PR-Brasile) il giorno 4 dicembre 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mazzo Vicentin Kauana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09903

DECRETO 3 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Onacilovà Erika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Onacilovà Erika, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «diplomovanà vseobecnà sestra» conseguito in Repubblica Slovacca presso «Scuola Sanitaria Media di Samaritano Misericordioso a Svidnik» in data 24 maggio 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata, la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lettonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «diplomovanà vseobecnà sestra», conseguito in Repubblica Slovacca presso «Scuola Sanitaria Media di Samaritano Misericordioso a Svidnik» in data 24 maggio 2000 dalla sig.ra Onacilovà Erika, nata a Bardejov (Repubblica Slovacca) il giorno 10 novembre 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Onacilovà Erika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 3 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09905

DECRETO 9 dicembre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla «Pagoda S.r.l.». (Decreto n. 78).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 30 maggio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Pagoda S.r.l.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per numero 14 lavoratori in forza presso la suddetta società — con decorrenza dal 3 giugno 2008, fino al 31 dicembre 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID - 1»), datata 27 giugno 2008, e pervenuta in data 1° luglio 2008, così come successivamente integrata e rettificata, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 14 lavoratori (di cui uno con rapporto di lavoro a part-time), occupati presso l'unità aziendale ubicata in Fabrica di Roma (Viterbo), S.P. Quartaccio Km 2,200, sospesi dal lavoro a zero ore con rotazione, per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, con anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della società istante;

Tenuto conto delle precisazioni, contenute nella nota del 6 novembre 2008, in merito alla causale di intervento richiesta e al criterio di rotazione adottato, nonché della documentazione (Scheda 1/A, Dichiarazione di responsabilità e nota recante precisazioni, in particolare, sulla rotazione), fornita nel corso della visita ispettiva del 21 novembre 2008, ad integrazione e parziale rettifica dell'istanza;

Considerate le risultanze degli accertamenti ispettivi di rito effettuati in data 21 novembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 maggio 2008, in favore del personale della Pagoda S.r.l., con sede legale in Fabrica Di Roma (Viterbo), via di Piancito n. 2, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Fabrica di Roma, S.P. Quartaccio Km 2,200, per un numero massimo di quattordici lavoratori, di cui n. 1 con rapporto di lavoro a part-time, sospesi dal lavoro a zero ore con rotazione, per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'allegato elenco — dal quale devono intendersi esclusi i due dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui uno con anzianità inferiore a novanta giorni alla data di presentazione dell'istanza — che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con anticipazione del trattamenti di integrazione salariale da parte della stessa società.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un numero massimo mensile di quattordici lavoratori, sospesi a zero ore —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2007, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I. N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A09772

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Veneto assistenza società cooperative sociale», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento ispettivo dell'associazione di rappresentanza, rispettivamente in data 21 dicembre 2007 e 18 aprile 2008, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Veneto assistenza società cooperative sociale», con sede in Padova (codice fiscale 02455210274) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies*c.c. e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, ivi domiciliato, in piazza Merlin n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero ìn via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09811

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «K.M. Facchinaggio Industriale - Soc. Coop. a r.l.», in Castelmassa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 2007, dalle quail si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperative sotto indicate;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «K.M. Facchinaggio Industriale -soc. Coop. a r.l.», con sede in Castelmassa (Rovigo) (codice fiscale 01256330299) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Michele Vendrame, nato a Venezia il 30 luglio 1953 con studio in Venezia Mestre, viale Ancona n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09812

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2008.

Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» e «Matera».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 2003, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista le note n. 103619 del 27 maggio 2008 e n. 103589 del 27 maggio 2008 del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale economia montana della regione Basilicata con le quali veniva individuata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza con sede in Potenza, corso XVIII Agosto n. 34, quale organismo di controllo nei confronti dei V.Q.P.R.D. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 2 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della regione Basilicata;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, e il parere favorevole espresso dalla regione Basilicata sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, corso XVIII Agosto n. 34, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Terre dell'Alta Val d'Agri» e «Matera», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza autorizzata, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, le ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Basilicata, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09809

DECRETO 28 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2006, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;

Considerato che la predetta autorizzazioni ha validità triennale a decorrere dal 12 dicembre 2005;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione sulla conferma della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 dicembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Taranto, con decreto 12 dicembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09810

DECRETO 3 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio vini DOC Cellatica dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Cellatica».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cellatica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 21082 del 15 ottobre 2008 della Giunta regionale - Direzione generale agricoltura della regione Lombardia con la quale veniva individuato il Consorzio vini DOC Cellatica con sede in Brescia, viale Bornata, 110, quale organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini DOC Cellatica, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini DOC Cellatica istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1 . Il Consorzio vini DOC Cellatica con sede in Brescia, viale Bornata, 110, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Cellatica», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini DOC Cellatica autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione prese la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09805

DECRETO 3 dicembre 2008.

Conferimento al Consorzio Botticino DOC dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC «Botticino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Botticino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 21082 del 15 ottobre 2008 della Giunta regionale - Direzione generale agricoltura della regione Lombardia con la quale veniva individuato il Consorzio Botticino DOC con sede in Brescia, viale Bornata, 110, quale organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio Botticino DOC, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio Botticino DOC istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Botticino DOC con sede in Brescia, viale Bornata, 110, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Botticino», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio Botticino DOC autorizzato, di seguito denominato «organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09806

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Ruth Grünfelder, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea (Austria), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ruth Grünfelder;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 17 novembre 2006, n. 450, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Naturwissenschaften», erste Studienrichtung Unterrichtsfach Mathematik; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch», conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in matematica;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

a) «Magistra der Naturwissenschaften», erste Studienrichtung Unterrichtsfach Mathematik; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch», rilasciato dall'Università di Innsbruck (Austria) il 14 luglio 2006;

b) attestato di formazione pedagogica e pratica scolastica contestuale all'attestato di esame di laurea;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäss § 27 des Unterrichtikumsgesetz» (attestato ai sensi del § 27a legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschululrat Für Tirol» ad Innsbruck (Austria) il 17 luglio 2006,

posseduto dalla prof.ssa Ruth Grünfelder, cittadina italiana nata a Bressanone (Bolzano) il 10 ottobre 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso: 47/A - Matematica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09907

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2008.

Classificazione quale statale della s.s. 421 variante in galleria a San Lorenzo in Banale e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Considerato che in ragione della suddetta deroga non è necessario acquisire preventivamente al provvedimento di declassificazione i predetti pareri di cui al comma 2 dell'art. 4 medesimo;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visti gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato sulla rete autostradale e stradale nazionale e quelle conferite alle regioni e agli enti locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete infrastrutturale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 3 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che in ragione della deroga disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 461/99 citato, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 112/98 e successivi provvedimenti attuattivi, non si applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento e Bolzano, applicandosi invece le vigenti norme dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320;

Considerato altresì che tale deroga all'applicazione della citata disciplina alle province di Trento e Bolzano, fa salva la previgente disciplina prevista dal Nuovo Codice della Strada in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente proprietario in concessione delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. 9754/08 - S106 del 29 aprile 2008, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. s.s. 421 della nuova variante in galleria a S. Lorenzo in Banale e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Visto il voto n. 73/08 reso nell'adunanza del 25 settembre 2008, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V Sezione - ha espresso il parere «che la variante in galleria a S. Lorenzo in Banale (Trento) afferente alla S.S. 421 possa essere classificata "statale"»;

Decreta:

Art. 1.

La strada in galleria a S. Lorenzo in Banale i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 28,000 ed il Km. 29,162 della ss. 421, è classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa ss. 421.

Art. 2.

Il tratto della ss. 421 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di S. Lorenzo in Banale per il tratto dal Km. 28,000 al Km. 29,162.

Art. 3.

La ss. 421 conserva inalterati i capisaldi di itinerario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A09909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Norme riguardanti la portabilità del numero mobile. (Deliberazione n. 78/08/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;

Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)»;

Vista la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Vista la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione;

Vista la delibera n. 22/01/CIR, del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»;

Vista la delibera n. 7/02/CIR, del 28 marzo 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»;

Vista la delibera n. 13/02/CIR, del 28 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»;

Vista la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante «Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori Donating, secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste»;

Vista la delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»;

Vista la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Visto l'avvio del procedimento «Modalità di trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile», il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2006;

Vista la delibera n. 126/07/CIR del 5 dicembre 2007, recante «Avvio del procedimento per la revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile e disposizioni per l'adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori Donating, anche in relazione alle esigenze derivanti dall'avvio dei servizi da parte degli operatori mobili virtuali»;

Visto l'avviso di avvio del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR, pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 28/01/08, nonché il documento di discussione annesso allo stesso avviso, che prefigurava i principali temi oggetto delle revisione delle norme sulla portabilità del numero mobile;

Considerato che il suddetto documento di discussione richiama l'opportunità di adeguare il modello di interazione tra gli operatori mobili per tener conto del nuovo scenario competitivo, fino ad ora basato sull'Accordo Quadro tra gli operatori che disciplina le procedure amministrative, le modalità, i tempi, i prezzi e le condizioni generali per la realizzazione della prestazione di Mobile Number Portability reciprocamente fornita dalle parti, e più specificatamente: *a)*le modalità delle comunicazioni delle richieste; *b)* le condizioni di attivazione della prestazione; *c)* gli accordi di «Service Level Agreement» («SLA»*); d)* le procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria; *e)* le modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascuna Parte; *f)* le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione; *g)*le responsabilità degli operatori; *h)*le causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione; *i)*il trasferimento dei dati personali dei clienti;

Considerato inoltre che lo stesso documento di discussione richiama l'attenzione su ulteriori finalità della revisione delle norme, inerenti la garanzia per la clientela di idonea trasparenza tariffaria, la riduzione dei tempi per

l'attuazione della portabilità del numero, la riduzione dei casi di rifiuto, la revisione dei prezzi di attivazione della prestazione, la garanzia del soddisfacimento delle esigenze dell'Autorità Giudiziaria, la revisione dei modelli di comunicazione verso l'Autorità attualmente in uso;

Considerato che il procedimento di cui al presente provvedimento riguarda la revisione generale delle norme relative alla portabilità del numero mobile, tra le quali risultano incluse le norme relative al trattamento delle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numeri portati di rete mobile, e che su tale specifico argomento i rispondenti hanno fatto riferimento al procedimento sul trattamento delle chiamate da estero avviato in data 10 marzo 2006, riportando le posizioni già espresse in tale ambito;

Visti i contributi presentati nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 126/07/CIR sui temi sopra elencati, in particolare dagli operatori H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Carrefour S.p.A., COOP Italia soc. coop.va, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A.;

Considerate le posizioni espresse, anche mediante documenti scritti, dagli operatori mobili nell'ambito delle audizioni tenutesi in data 22 febbraio 2008, 7 marzo 2008, 27 marzo 2008, 15 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 3 giugno 2008, ed anche successivamente;

Vista la delibera n. 60/08/CIR del 17 luglio 2008, recante:«Consultazione pubblica relativa alla revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile» e l'allegata proposta di disciplinare sottoposta a consultazione;

Visti i contributi presentati da Telecom Italia Sparkle, Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A., COOP Italia soc. coop.va, Poste Mobile S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A, nonché dall'associazione di consumatori Cittadinanzattiva;

Considerate le posizioni espresse da Telecom Italia S.p.A. nell'audizione tenutasi in data 7 ottobre 2008;

Viste le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni in merito alle posizioni rappresentate dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione pubblica, riportate in Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'attuale capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità, fissata per gli operatori mobili dotati di rete con la delibera n. 126/07/CIR, ha mostrato di essere al momento adeguata a soddisfare le richieste di portabilità degli utenti;

Ritenuto, in analogia, che occorra stabilire anche una capacità di evasione giornaliera degli ordini anche per gli operatori virtuali;

Considerato che l'inadeguatezza delle capacità di evasione degli ordini di portabilità rispetto alle esigenze del mercato comporta un danno concreto ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta;

Considerato che una capacità giornaliera di evasione degli ordini insufficiente rispetto ad un incremento delle richieste di portabilità verso i nuovi operatori virtuali costituirebbe una oggettiva barriera all'ingresso nel mercato di questi ultimi;

Ritenuto opportuno che la capacità di evasione degli ordinativi messa a disposizione dagli operatori Donating sia differenziata in funzione delle esigenze di mercato e quindi in funzione delle effettive richieste dirette a ciascun operatore Donating;

Ritenuto che l'incremento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità debba essere attuato dal singolo operatore, qualora l'andamento delle richieste di portabilità ricevute evidenzi la insufficienza della capacità resa disponibile;

Ritenuto opportuno, ai fini della definizione delle procedure e degli obblighi stabiliti dal presente provvedimento, superare le disposizioni transitorie della delibera n. 126/07/CIR e non distinguere tra la portabilità del numero tra reti diverse e la portabilità del numero tra operatori nell'ambito della stessa rete (cosiddetta portabilità interna), ancorché in quest'ultimo caso venga effettuato un insieme di operazioni tecniche ridotto;

Ritenuto opportuno confermare alcuni degli attuali criteri che regolano le procedure di gestione degli ordini, introducendone di ulteriori volti a rendere il processo più efficiente e ribadendo contestualmente i principi di non discriminazione tra i soggetti, in particolare, da parte degli operatori mobili dotati di rete nei confronti degli operatori entranti mobili virtuali;

Ritenuto opportuno, a tal fine, inserire disposizioni volte a favorire un comportamento efficiente degli operatori attraverso l'introduzione di un sistema di penali sui ritardi improntato a criteri di progressività;

Ritenuto che il computo dei ritardi ai fini dell'applicazione delle penali debba tenere conto delle responsabilità dei singoli operatori coinvolti e del rispetto del principio di non discriminazione tra operatori di rete mobile e operatori virtuali e che questi ultimi debbano essere messi nelle condizioni di poter esigere direttamente da ciascun operatore responsabile gli importi delle penali;

Considerato che, con l'introduzione nel mercato mobile degli operatori virtuali, si presenta la situazione in cui la gestione amministrativa del servizio è operata da un soggetto diverso dal soggetto che fornisce l'infrastruttura di rete per il servizio, e considerato, inoltre, che la portabilità del numero mobile in ingresso e in uscita da un operatore virtuale comporta azioni da effettuare sia da parte dell'operatore virtuale sia da parte degli operatori mobili;

Considerato che le procedure di portabilità del numero mobile attualmente in essere prevedono lo scambio informativo tra gli operatori basato esclusivamente sull'identificativo dell'operatore di rete mobile senza l'indicazione dell'eventuale operatore virtuale interessato, mentre per la gestione di procedure che coinvolgono operatori virtuali ed operatori di rete, ciascuno dei quali svolge un proprio ruolo precipuo, è indispensabile nello scambio informativo l'identificazione di tutti i soggetti;

Considerata l'opportunità, in uno scenario di mercato che vede un significativo incremento dei soggetti operanti con posizioni di forza non equilibrate, di disciplinare in un provvedimento cogente talune delle regole in precedenza concordate nell'Accordo quadro sottoscritto dai quattro operatori dotati di rete, in coerenza con i principi generali;

Ritenuto opportuno continuare a demandare la definizione di modalità implementative delle disposizioni e gli standard di servizio della prestazione di portabilità ad un Accordo quadro stabilito tra tutti gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, al quale ogni soggetto nuovo entrante è necessariamente chiamato ad aderire prima dell'avvio della propria offerta al pubblico;

Considerato che, da quanto emerso nel corso del procedimento istruttorio avviato dalla delibera n. 126/07/CIR, la riduzione del tempo di realizzazione della prestazione di portabilità del numero mobile, attuata mediante contrazione delle tempistiche e lasciando sostanzialmente inalterata la procedura attuale, costituisce un obiettivo tecnicamente conseguibile entro il periodo (90 giorni) previsto in consultazione pubblica;

Ritenuto tuttavia opportuno, a tal proposito, prevedere prudenzialmente un maggiore lasso di tempo, stimato in sei mesi, per l'attuazione dell'obiettivo finale di contrazione dei tempi, anche tenendo conto degli aspetti di criticità che la portabilità del numero mobile presenta in relazione alle prestazioni ai fini di giustizia;

Ritenuto che la riduzione del tempo di realizzazione ed, in particolare, del tempo di validazione possa di per sé influire positivamente nel ridurre l'incidenza dei rifiuti da parte dell'operatore Donating, rifiuti cui conseguono ulteriori ritardi nell'espletamento della portabilità;

Ritenuto opportuno individuare meccanismi atti a risolvere talune distorsioni ed eventuali comportamenti anticoncorrenziali, con riferimento in particolare alla problematica del «rifiuto per richiesta da altro operatore», invertendo la logica sancita dalla delibera n. 19/01/CIR, che all'art. 9, comma 10, prevede come causale di scarto la «ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di MNP per lo stesso MSISDN», stabilendo pertanto, all'opposto, che la portabilità avviata su richiesta del cliente all'operatore Recipient, venga in ogni caso portata a termine, non potendo essere interrotta dall'operatore Donating¸ se non per specifiche e limitate causali di tipo tecnico; ritenendo, altresì, che nella prospettiva adottata l'eventuale ripensamento del cliente successivo all'avvio della procedura possa concretizzarsi in una nuova domanda di portabilità in senso inverso, che, attuata con una tempistica ridotta, consenta, di fatto, un rispetto sostanziale della volontà del cliente e del suo diritto al ripensamento;

Considerato che la posizione che precede risulta coerente con quanto espresso dall'Autorità con la delibera n. 274/07/CONS (concernente il passaggio degli utenti tra operatori) al punto 35 del preambolo e di quanto previsto all'art. 17, comma 7, che regolamenta il caso del recesso dal contratto di portabilità secondo quanto sancito dalla delibera n. 664/06/CONS, laddove si prevede che il cliente si rivolga al Recipient, e non ad altro soggetto, per inoltrare una eventuale richiesta di recesso effettuando una successiva richiesta di portabilità; ciò tenendo anche conto della riduzione significativa dei tempi di realizzazione che si intende perseguire;

Considerato che, rispetto al momento in cui fu determinato con la delibera n. 13/02/CIR il corrispettivo fisso di 10,02 euro dovuto all'operatore Donating, è da presumere che gli investimenti strutturali ed i costi di carattere generale alla luce del significativo incremento dei volumi vanno ad incidere in maniera ridotta sulla singola operazione di portabilità;

Considerato che le spese di gestione delle anomalie del processo, trattate al di fuori delle procedure automatizzate, in conseguenza della semplificazione del processo stesso indotta dal presente provvedimento ed in conseguenza della significativa riduzione delle motivazioni di rifiuto, sono destinate anch'esse a ridursi;

Considerato che buona parte delle operazioni svolte dall'operatore Donating per portare un numero di fatto non sono diverse da quelle svolte da tutti gli altri operatori di rete mobile o di rete fissa per adeguare le proprie banche dati per gli instradamenti;

Considerato, inoltre, che l'introduzione della validazione effettuata in tempo reale dall'operatore Recipient, per mezzo di uno scambio di SMS o altro, contribuisce a ridurre ulteriormente le operazioni effettuate dall'operatore Donating e di conseguenza i relativi costi;

Considerato che la delibera 13/02/CIR ha definito i criteri per la fissazione dei prezzi interoperatore a seguito della effettuazione della portabilità del numero mobile;

Ritenuto che la evoluzione della situazione consente di parzialmente compensare il costo sostenuto dagli operatori, considerando sia il presumibile bilanciamento a tendere dei flussi medi di portabilità tra gli operatori, sia il ridotto costo vivo marginale derivante dalla progressiva automazione delle procedure;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità è tenuta ad assicurare che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservano il proprio numero o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio;

Considerato quindi che la MNP, al pari delle altre prestazioni offerte agli utenti della telefonia mobile, fa parte degli obblighi di base che ciascun operatore deve assumere nei confronti del cliente all'atto della sua acquisizione, per consentire a quest'ultimo di poter decidere in un momento successivo di trasferire il proprio numero presso un altro operatore;

Ritenuto conseguentemente che ogni operatore debba supportare la volontà del cliente di cambiare operatore portando il numero mobile assumendone in proprio le attività ed i costi relativi senza trasferirli agli altri soggetti coinvolti nel processo;

Ritenuto, pertanto, opportuno annullare l'importo attualmente in vigore dovuto dall'operatore Recipient all'operatore Donating;

Ritenuto, in definitiva, necessario rivedere il complesso di norme, disposizioni e modelli di interazione che regolano la prestazione di portabilità del numero mobile per i clienti di tutti gli operatori, ivi inclusi gli operatori virtuali, nonché le modalità informative nei confronti dell'Autorità, alla luce della mutata situazione determinata dall'ingresso nel mercato degli operatori virtuali;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) Mobile Number Portability (MNP): la prestazione che consente all'utente di cambiare il fornitore del servizio mantenendo il proprio numero per servizi mobili e personali;

b) Operatore mobile: un operatore, anche non dotato di propria rete, dei servizi mobili e personali, indicato anche come operatore;

c) Operatore Assegnatario (indicato anche come Operatore «Donor»*)*: l'operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

d) Operatore Cedente (indicato anche come Operatore «Donating»*)*: l'operatore (di rete mobile o virtuale) che ha il contratto con un cliente che ha chiesto la portabilità del numero per ricevere il servizio mobile da altro operatore (di rete mobile o virtuale). Nel caso di prima portabilità operatore Donor e Donating coincidono;

e) Operatore Ricevente (indicato anche come Operatore «Recipient»*)*: l'operatore (di rete o virtuale) che acquisisce il cliente che ha chiesto la portabilità del numero;

f) Rete dell'operatore Donating: la rete dell'operatore Donating, nel caso in cui l'operatore Donating gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il Donating ha un contratto per la gestione della propria numerazione;

g) Rete dell'operatore Recipient: la rete dell'operatore Recipient, nel caso in cui l'operatore Recipient gestisca direttamente la numerazione oppure la rete dell'operatore con cui il Recipient ha un contratto per la gestione della propria numerazione;

h) Rete initiating: la rete che effettua l'interrogazione della banca dati dei numeri portati e inserisce l'opportuno routing number della rete dell'operatore Recipient;

i) Operatore ospitante: operatore che, ai fini della portabilità del numero, gestisce direttamente i colloqui con gli altri operatori mobili e non mediante l'ausilio di altri operatori;

j) Operatore Ospitante Cedente (indicato per brevità come ospitante Donating): l'operatore che agisce come operatore ospitante prima della portabilità del numero sulla base di accordi con l'Operatore Cedente. Nel caso in cui l'Operatore Cedente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'operatore Cedente coincide con l'ospitante cedente;

k) Operatore Ospitante Ricevente (indicato per brevità come ospitante Recipient): l'operatore che agisce come operatore ospitante successivamente all'attuazione della portabilità del numero sulla base di accordi con l'Operatore Ricevente. Nel caso in cui l'Operatore Ricevente gestisca direttamente i colloqui con gli altri operatori, l'Operatore Ricevente coincide con l'ospitante Ricevente;

l) Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Station ISDN - MSISDN) oggetto della portabilità del numero;

m) Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di Mobile Number Portability (MNP);

n) Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di MNP da parte del cliente e termina con l'attivazione della prestazione;

o) Periodo di realizzazione: periodo che inizia con l'invio da parte dell'operatore Recipient della richiesta di portabilità e termina con l'attivazione della prestazione;

p) Data di attivazione (indicata come data di «cut over»*)*: data in cui avviene l'attivazione della numerazione portata sulla rete dell'operatore Recipient e la contestuale disattivazione dalla rete dell'operatore Donating;

q) Validazione: insieme di verifiche per controllare la correttezza e completezza della richiesta inviata dall'operatore Recipient al fine di evitare errori nell'esecuzione della portabilità del numero mobile;

r) Scarto: rigetto della richiesta nella fase di presa in carico della stessa;

s) Rifiuto: rigetto della richiesta a seguito di esito negativo della validazione;

t) Numerazioni addizionali: le numerazioni aggiuntive a quella principale, configurate sulla carta SIM, che sono dedicate ai servizi dati e/o telefax;

u) NPTS: sistema gestito dal Ministero dello sviluppo economico – Comunicazioni utilizzato per gli scopi dell'Autorità Giudiziaria, che contiene, tra l'altro, la banca dati dei numeri portati, nonché l'associazione tra i numeri o archi di numeri, non portati, utilizzati da clienti di operatori virtuali e l'operatore virtuale stesso.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. La prestazione di Mobile Number Portability si applica ai numeri MSISDN associati alle carte Subscriber Identification Module (SIM) utilizzati nella fornitura di servizi che si basano su tecnologie GSM e/o UMTS e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore Recipient, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni e successive modificazioni.

2. Tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l'offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e fornite alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili.

3. Il cliente può richiedere la prestazione di MNP relativamente a: *a)* l'MSISDN principale; *b)* le singole numerazioni addizionali unitamente o separatamente all'associato MSISDN principale e alle altre numerazioni addizionali. Una richiesta unitaria di portabilità per tutte le numerazioni suddette può essere effettuata purché tali numerazioni appartengano allo stesso operatore Donating.

4. Un numero MSISDN può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete dell'operatore Donor.

5. L'operatore Recipient assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione a lui assegnato.

6. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di MNP.

7. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di MNP, l'identità del chiamante (Calling Line Identity – *CLI)* trasmessa dalla rete Recipient è quella del numero portato.

8. L'operatore Recipient offre ai propri clienti con numero portato l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore Donor.

9. La Mobile Number Portability non modifica la titolarità di assegnazione sia del numero oggetto di portabilità sia del blocco di cui il numero fa parte. Alla cessazione della fornitura del servizio da parte dell'operatore Recipient, per richiesta del cliente o conseguente alla scadenza dei termini per la cessazione della relativa numerazione, il numero ritorna a disposizione dell'operatore Donor, salvo nei casi di portabilità successive. In particolare, allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore Recipient, il numero non può essere riassegnato dall'operatore Recipient ad altro utente e, qualora il cliente, ultimo utilizzatore del numero, non faccia pervenire richiesta di portabilità dello stesso numero entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, il trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del servizio il numero ritorna a disposizione del Donor per successive assegnazioni e nel rispetto di quanto sancito dal Piano nazionale di numerazione in tema di latenza.

10. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.

11. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.

12. Gli operatori, in qualità di Donating e Recipient, possono delegare altro operatore, sulla base di accordi bilaterali, a svolgere parte delle attività necessarie alla realizzazione della portabilità.

13. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e sistemi e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Mobile Number Portability la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete ed ai sistemi di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi offerti attraverso l'utilizzo delle rispettive infrastrutture.

14. Qualora occorra effettuare, per comprovate ragioni tecniche, cambi di numero che coinvolgano numeri portati, l'operatore Donor avverte l'operatore Recipient con un anticipo di almeno centoventi giorni. L'operatore Donor e l'operatore Recipient concordano le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero, nonché le modalità di aggiornamento di tutte le banche dati interessate.

15. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento (Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.

Art. 3.

Soluzioni tecniche di rete e interconnessione

1. La Mobile Number Portability è realizzata attraverso la soluzione tecnica di «Direct Routing», per tutte le chiamate originate dal territorio nazionale e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.

2. La soluzione tecnica di «Onward Routing» si applica alle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali. Gli operatori che interfacciano direttamente gli operatori esteri quando ricevono traffico originato al di fuori del territorio nazionale possono operare anche per far agire la propria rete come rete initiating, inserendo il routing number della rete Recipient.

3. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni e successive modificazioni.

4. L'operatore Recipient ha il diritto di vedersi riconoscere dall'operatore che gli consegna la chiamata la propria tariffa di terminazione indipendentemente dall'origine della chiamata, sia essa sul territorio nazionale che al di fuori del territorio nazionale.

5. Per le chiamate dirette a numeri portati, l'operatore di originazione, nel caso di chiamate originate sul territorio nazionale, ovvero l'operatore che interfaccia direttamente l'operatore estero, nel caso di chiamate originate al di fuori del territorio nazionale, si fa carico degli eventuali ulteriori costi, quali quelli di transito e di interrogazione della banca dati dei numeri portati.

Art. 4.

Banche dati per l'instradamento

1. Il riconoscimento dell'associazione tra il numero del cliente portato e la rete dell'operatore Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali.

2. Ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali ha l'obbligo di mantenere aggiornata la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori che gestiscono banche dati di cui al presente articolo l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore Recipient assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali comunica tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi precedenti il cut-over, l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità agli altri operatori assegnatari di numerazione per servizi mobili e personali.

3. Gli operatori assegnatari di numerazione per servizi mobili e personali rendono disponibili, almeno il giorno lavorativo precedente il cut-over, agli operatori che ne necessitano per l'instradamento, i contenuti della banca dati dei numeri portati.

4. La disponibilità delle banche di cui ai commi precedenti è a titolo gratuito.

Art. 5.

Modelli di interazione

1. Il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta da parte dell'operatore Recipient fino alla data di cut-over, indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto. L'invio della richiesta da parte del Recipient avviene nei giorni lavorativi entro le ore 19:00. L'ospitante Donating accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30. Gli operatori possono estendere, nell'Accordo quadro, l'invio della richiesta anche nei giorni non lavorativi. Il risultato della validazione è inviato dall'ospitante Donating entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo a quello della richiesta all'ospitante Recipient, che ne informa immediatamente il Recipient; in caso di validazione positiva l'ospitante Recipient provvede ad informarne immediatamente anche il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni. La portabilità è effettuata dopo due giorni lavorativi dalla notifica di validazione, definendo delle fasce orarie per la portabilità in modo da contenere l'eventuale disservizio al cliente richiedente in un intervallo temporale massimo di 2 ore. L'Autorità si riserva di valutare la possibilità di ridurre ulteriormente la durata del periodo di realizzazione mediante l'adozione di nuove soluzioni procedurali.

2. Al fine di riferimento per le disposizioni di cui al presente provvedimento, il processo standard per la portabilità del numero e il processo relativo alla cessazione di un numero sono riportati nell'Allegato A, fatti salvi ulteriori affinamenti nell'ambito dell'Accordo quadro.

3. L'Accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento. Tale Accordo riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) modalità tecniche di comunicazione e scambio dati;

b) le modalità con cui effettuare la validazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 10;

c) standard applicabili agli accordi di Service Level Agreement (SLA), che includono, tra l'altro, le penali in caso di ritardi nell'effettuazione delle operazioni previste dal presente provvedimento o dall'Accordo quadro, in conformità con i principi stabiliti dall'art. 13;

d) procedure, responsabilità ed oneri degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante la prestazione stessa;

e) procedure di dettaglio relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria;

f) modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati per l'instradamento dei numeri portati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali e di mantenimento e verifica della loro sincronizzazione;

g) modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l'associazione tra il numero del cliente e l'operatore fornitore del servizio al cliente stesso.

4. La richiesta di attivazione della prestazione di MNP è sottoscritta dal cliente e contiene:

a) i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome; per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);

b) codice fiscale o partita IVA del cliente;

c) la/le numerazione/i MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;

d) numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del Donating, qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del Recipient ai sensi del successivo art. 6;

e) data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l'attivazione della prestazione di MNP. Nel caso in cui la data preferita è inferiore al periodo di realizzazione, tale data si intende automaticamente sostituita con la prima data utile per la prestazione;

f) numero e tipo di documento di riconoscimento presentato dal cliente;

g) manifestazione inequivoca della volontà del cliente d'interrompere il rapporto giuridico con il Donating relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete del Donating, recedendo dal contratto in caso di abbonamento, e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il Recipient con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile utilizzata dal Recipient;

h) dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il Recipient non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il Donating;

i) in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall'ordinamento;

j) consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del Recipient ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;

k) dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire;

l) dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo;

m) dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore;

n) documentazione della denuncia fatta all'autorità competente relativa allo smarrimento o furto della SIM, se del caso.

5. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.

6. L'operatore Recipient trasmette all'operatore Donating gli ordini di lavorazione secondo le procedure di cui all'Allegato A. L'utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati, fermo restando che nell'Accordo quadro possono essere definite le modalità di rappresentazione e comunicazione di detti dati:

a) identificativo dell'operatore Recipient;

b) identificativo dell'operatore ospitante Recipient, qualora diverso da quello del precedente punto *a)*;

c) identificativo dell'operatore Donating;

d) identificativo dell'operatore ospitante Donating, qualora diverso da quello di cui alla precedente lettera *c)*;

e) esplicitamente, il nuovo routing number;

f) numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;

g) indicazione riguardo al fatto che il Recipient ha già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all'art. 6 seguente, se del caso;

h) nel caso di contratto pre-pagato, numero seriale della carta SIM qualora il Recipient non abbia già provveduto ad effettuare una validazione parziale secondo quanto sancito all'art. 6 seguente e non sia utilizzato l'identificativo di cui alla lettera *k)* del presente comma;

i) nel caso di abbonamento, codice fiscale del cliente o, in mancanza di questo, partita IVA;

j) identificativo di progetto *ad hoc*, se del caso;

k) identificativo che attesta che il Recipient ha acquisito documentazione della denuncia fatta all'Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM a cui è associato il numero di cui si chiede la portabilità, se del caso;

l) identificativo, che attesta che il cliente ha chiesto la trasferibilità del credito residuo, secondo le modalità vigenti, se del caso.

7. L'ordine trasmesso non riporta dati che non sono necessari all'espletamento della portabilità del numero, quali: codice che identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete Donating, codice che identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il Donating, nominativo o denominazione o ragione sociale del cliente che ha chiesto la portabilità, tipo o numero di documento del cliente.

8. L'operatore Recipient, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva i dati dell'ordine trasmesso e la copia del contratto con il cliente per la fornitura della prestazione di MNP e l'eventuale relativa documentazione allegata.

9. L'operatore Donating, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore Recipient, attiva, eventualmente con il supporto dell'ospitante Donating, la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall'operatore Donating, oltre che nel caso di superamento della capacità di evasione messa a disposizione, soltanto nei seguenti casi:

a) richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6;

b) dati di cui al precedente comma 6 non valorizzati secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro;

c) assenza nella richiesta sia del Codice Fiscale/Partita IVA sia del numero seriale della carta SIM;

d) mancata corrispondenza tra numero MSISDN e Codice Fiscale/Partita IVA, quando il numero si riferisce ad un contratto di abbonamento;

e) mancata corrispondenza tra numero MSISDN e numero seriale della carta SIM, quando il numero si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato;

f) numero non attivo, per cessazione del servizio da oltre 30 giorni solari;

g) disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN; qualora tale disattivazione sia stata causata da furto o smarrimento della SIM ovvero morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile, essa non è opponibile come rifiuto alla portabilità, salvo il caso in cui tale disattivazione sia stata decretata dall'Autorità Giudiziaria;

h) non appartenenza del numero MSISDN all'operatore ricevente la richiesta;

i) espletamento in corso di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN, già validata positivamente da parte del Donating, inoltrata da parte di un operatore diverso dal Recipient e dal Donating;

j) ricezione da parte del Donating di una precedente richiesta di portabilità validata positivamente avente ad oggetto lo stesso MSISDN ed inoltrata dal medesimo operatore Recipient;

k) assenza nella richiesta dell'identificativo di cui al precedente comma 6, lettera *k)*, in caso di SIM smarrita o rubata.

Nessuna altra motivazione al di fuori di quelle sopra elencate è ammessa.

11. Nel caso in cui il cliente richieda la portabilità di un numero MSISDN che si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato con il Donating, le causali di scarto o rifiuto di cui ai punti *c), e), f)* e *g)* del precedente comma 10 sono utilizzabili solo nel caso in cui il Recipient non abbia indicato, tramite il campo di cui al precedente comma 6, lettera *g)*, di aver già effettuato la validazione parziale secondo la procedura di cui al seguente art. 6.

12. Le causali di scarto o rifiuto di cui ai punti *c)* ed *e)* del precedente comma 10 non sono utilizzabili quando il numero MSISDN si riferisce ad un contratto di tipo prepagato ed è stato inviato l'identificativo che attesta che il Recipient ha acquisito la denuncia fatta all'Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM, di cui al comma 6, lettera *k)*;

13. L'operatore Donating nella risposta di validazione, in caso di rifiuto, riporta la lista completa delle cause di rifiuto che ricorrono nella singola richiesta di portabilità.

14. L'Accordo quadro stabilisce quali causali di cui al comma 10 producono scarto e quali rifiuto, utilizzando di preferenza, quando possibile, lo scarto, in particolare per quanto concerne le causali di cui ai punti *a), b), c)* del comma 10.

15. La richiesta di attivazione della prestazione può essere sospesa dall'operatore Donating solo nel caso di disservizio tecnico.

16. L'operatore Donating non scarta o rifiuta una richiesta di portabilità di un numero MSISDN a seguito della ricezione di una successiva richiesta di portabilità da parte di un altro operatore.

17. L'operatore Donating non dà seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità che gli sono state inoltrate dall'operatore Recipient.

18. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore Donor/Donating, né il furto o lo smarrimento della SIM costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione di MNP.

19. Il cut-over è eseguito entro due giorni lavorativi dalla validazione positiva della richiesta, effettuando lo scambio di messaggi di cui nell'Allegato A.

20. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra tutti gli operatori coinvolti nell'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

21. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sui rispettivi sistemi e reti per la fornitura della prestazione di MNP.

Art. 6.

Validazione parziale effettuata da parte del Recipient

1. L'operatore Recipient ha facoltà di effettuare una validazione parziale preventivamente all'invio della richiesta di portabilità, verificando, tra l'altro, che la SIM sia effettivamente attiva. Per conseguire tale finalità, il Recipient, informandone debitamente il cliente, può inviare un SMS al MSISDN principale oggetto di portabilità chiedendo al cliente destinatario di confermare, sempre tramite SMS, la correttezza delle informazioni indispensabili per l'espletamento della portabilità, quali l'identificativo del Donating e del Recipient nonché del numero principale ed eventuali numeri addizionali da portare, citando a comprova, nel messaggio di risposta, il codice personale che gli è stato fornito allo scopo nella fase di sottoscrizione della richiesta di portabilità. Solo nel caso in cui il cliente confermi e fornisca il predetto codice personale, il Recipient nell'ordine inviato al Donating può indicare che è stata effettuata la validazione parziale e conseguentemente omettere i dati relativi al numero seriale della carta SIM del Donating. L'operatore Recipient inoltra la richiesta nel più breve tempo possibile, mantiene traccia dello scambio degli SMS ed è responsabile nell'eventualità di portabilità del numero non richiesta.

2. L'operatore Donating tiene conto della validazione parziale effettuata dall'operatore Recipient solo nel caso di cliente con contratto di tipo pre-pagato.

3. Nel caso di mancata conferma da parte del cliente, entro un tempo stabilito dal Recipient, quest'ultimo ha comunque la facoltà di inviare la richiesta di portabilità al Donating secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 5.

4. Nel caso di richieste multiple di portabilità, da parte di un unico cliente, relative a SIM distinte l'operazione di cui al comma 1 deve essere effettuata per ciascuna SIM.

5. In alternativa all'invio della comunicazione via SMS, l'operatore Recipient può contattare il cliente chiamando il numero MSISDN principale oggetto di richiesta di portabilità; anche in questo caso l'operatore chiede al cliente destinatario di confermare la correttezza delle informazioni indispensabili per l'espletamento della portabilità, quali l'identificativo del Donating e del Recipient nonché del numero principale ed eventuali numeri addizionali da portare, e di fornire il codice personale acquisito nella fase di sottoscrizione. La chiamata è registrata rispettando le norme relative alla protezione dei dati personali.

Art. 7.

Progetti ad hoc

1. L'operatore Recipient può richiedere che un determinato gruppo di MSISDN, relativi ad un unico contratto con un operatore Donating venga gestito in modo sincronizzato. In tal caso, la data di cut-over è decisa dal Recipient, purché il periodo di realizzazione richiesto, computato a partire dalla richiesta iniziale, non sia inferiore a 10 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di diverso accordo con il Donating. In ogni caso la data di cut-over è comunicata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

2. La procedura per i progetti *ad hoc* è riportata nell'Allegato A e prevede due fasi:

a) Nella prima fase, nelle richieste di validazione la data di cut-over non è inserita; ogni singola richiesta di attivazione appartenente al progetto *ad hoc* è presa in carico dal Donating e, a seguito della sua validazione positiva, è posta in stato di attesa. La validazione della singola richiesta è effettuata con le stesse regole previste nel presente provvedimento per il caso di richieste che non sono relative a progetto *ad hoc* A seguito di rifiuto il Donating e il Recipient, in funzione della tipologia di rifiuto, collaborano per pervenire ad una validazione positiva;

b) Nella seconda fase, il Recipient comunica al Donating la data di cut-over e le richieste precedentemente validate positivamente non sono soggette a rifiuto.

3. In ogni caso, tale procedura non prevede l'utilizzo della validazione parziale effettuata da parte del Recipient di cui al precedente art. 6. L'operatore Donating non può trattare secondo le regole di cui al presente articolo richieste che non sono specificatamente definite come progetti *ad hoc*dall'operatore Recipient.

4. Le richieste per progetti *ad hoc* non rientrano nel conteggio per la capacità di evasione di cui al successivo art. 8.

5. Ciascun Recipient cura di non inoltrare allo stesso Donating, per la stessa data di cut-over, richieste diverse per progetti *ad hoc*, qualora il numero totale di MSISDN coinvolti globalmente nei diversi progetti *ad hoc* sia superiore al 10% della capacità di evasione giornaliera messa a disposizione dal Donating.

6. Quando perviene al Donating una richiesta di progetto *ad hoc*per la medesima data di cut-over in cui è già presente almeno un'altra richiesta di progetto *ad hoc*e il numero totale di MSISDN, compresa tale ultima richiesta, supera il 25% della capacità di evasione giornaliera messa a disposizione, il Donating ha facoltà di concordare con il Recipient la data di cut-over solo per quest'ultima richiesta, fermo restando il diritto del Recipient ad ottenere che il periodo di realizzazione del progetto *ad hoc*non superi i 20 giorni lavorativi. La scelta di voler concordare la data di cut-over è inserita nel messaggio di notifica di ricezione della comunicazione della data.

7. Al processo di portabilità di ciascun numero appartenente ad un progetto *ad hoc* si applica la valutazione della qualità della prestazione ed i relativi SLA di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

Capacità di evasione giornaliera

1. Ciascun operatore mobile, in quanto Donating, mette a disposizione degli altri operatori mobili una capacità di evasione giornaliera degli ordinativi (nel seguito, per brevità, indicata con «capacità giornaliera»).

2. Il computo della capacità giornaliera non tiene conto delle richieste di cessazione dei numeri portati, del numero di richieste gestite tramite progetti *ad hoc*, del numero di richieste scartate e del numero di aggiornamenti della propria banca dati dei numeri portati effettuato in qualità di terza parte.

3. La capacità giornaliera è finalizzata ad effettuare le validazioni in qualità di operatore Donating. Tutte le rimanenti operazioni di gestione della portabilità sono effettuate in funzione delle richieste senza porre limiti alla loro esecuzione.

4. Rimangono confermate, in materia di capacità giornaliera degli ordini, le soglie minime fissate dalla delibera n. 126/07/CIR. che stabiliscono che gli operatori mobili Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel NV assicurano una capacità giornaliera, in qualità di Donating, pari ad almeno 12.000 unità; gli operatori mobili H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. assicurano una capacità giornaliera, in qualità di Donating, pari ad almeno 9.000 unità.

5. Ciascun operatore mobile virtuale operante all'entrata in vigore del presente provvedimento e ciascun operatore mobile virtuale all'atto dell'avvio della propria attività assicura una capacità giornaliera, in qualità di Donating, pari ad almeno 500 unità.

6. Ogni singolo operatore adegua la propria capacità giornaliera anche in funzione delle richieste di mercato. Il meccanismo di adeguamento della capacità giornaliera minima di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 126/07/CIR è esteso a tutti gli operatori e modificato come segue. Ciascun operatore comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti *ad hoc*, ricevute nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, della capacità giornaliera messa a disposizione, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità l'operatore Donating interessato è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera minima di 3.000 unità nel caso degli operatori mobili Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV, H3G S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., e di 1.000 unità nel caso degli operatori virtuali.

7. Ogni operatore per rispondere alle esigenze stagionali ha la facoltà di incrementare la capacità giornaliera per periodi limitati che vanno dal giorno 10 di un mese fino al giorno 9 di un mese successivo. In tale periodo, la soglia dell'80% di cui al precedente comma 6 è valutata sulla capacità giornaliera messa a disposizione.

8. Gli incrementi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comunicati all'Autorità e agli altri operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente l'incremento. Nel caso di incremento per un periodo limitato di cui al precedente comma 7, l'operatore comunica anche la durata dello stesso.

9. Ciascun operatore Donating dedica in via prioritaria a ciascun operatore operante in qualità di Recipient una frazione della propria capacità giornaliera messa a disposizione pari al minor valore tra il 2% e la percentuale risultante dal rapporto tra 100 e il numero di operatori meno uno. La rimanente porzione della capacità giornaliera nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria agli operatori in qualità di Recipient non utilizzata viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste ricevute da parte di ciascun operatore Recipient, fino all'esaurimento dell'intera capacità giornaliera messa a disposizione dal predetto Donating.

10. La modalità ordinaria per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi è denominata «gestione separata» ed è riportata puntualmente nell'allegato C. In alternativa, è facoltà di tutti o di parte degli operatori facenti riferimento al medesimo operatore ospitante, eventualmente compreso quest'ultimo, di effettuare l'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi secondo la modalità denominata «gestione aggregata», descritta nell'allegato C, e le relative modalità implementative definite nell'Accordo quadro. Le aggregazioni sono comunicate a tutti gli operatori mobili entro il giorno 10 del mese precedente allo loro attuazione e sono attuate dal giorno 10 del mese. Inizialmente, la capacità giornaliera del gruppo aggregato è almeno pari alla somma delle capacità giornaliere dei singoli operatori. L'operatore che gestisce la capacità aggregata comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti *ad hoc*, ricevute dal gruppo nei due mesi precedenti. Nel caso in cui tale numero medio giornaliero superi un valore corrispondente all'80%, arrotondato al centinaio superiore, dell'effettiva capacità giornaliera aggregata messa a disposizione, entro il giorno 10 del mese successivo alla relativa comunicazione all'Autorità il gruppo di operatori interessati è tenuto ad incrementare la propria capacità giornaliera aggregata di 3.000 unità.

11. Ciascun operatore in qualità di operatore Recipient può inviare ad ogni operatore mobile, operante in qualità di Donating, un numero giornaliero di richieste pari al massimo al doppio della capacità giornaliera messa a disposizione dal singolo operatore Donating. In ogni caso, l'operatore Donating ai fini della distribuzione della propria capacità giornaliera, tra tutte le richieste pervenute da un singolo operatore Recipient prende in considerazione le prime, in numero non superiore al doppio della propria capacità giornaliera.

12. L’Autorità si riserva di riconsiderare la congruità delle misure minime della capacità giornaliera fissate e dei meccanismi di adeguamento automatico della stessa, di cui ai commi precedenti, alla luce dell’evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

Art. 9.

Modalità di gestione delle richieste

1. Gli operatori mobili, in qualità di operatori Donating, assicurano priorità di presa in carico degli ordini e, in caso di validazione positiva, di evasione dei medesimi in funzione dell’ordine con cui vengono richiesti dai singoli operatori mobili Recipient (cosiddetta gestione «prima arrivato primo servito»*)*, anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi.

2. Gli operatori, in qualità di Donating, comunicano giornalmente a tutti gli operatori mobili le quantità delle richieste ricevute dai singoli operatori il giorno precedente e le quantità delle relative prese in carico.

3. In ogni caso, al verificarsi di accumuli di arretrati di lavorazione di ordinativi di portabilità, gli operatori cooperano nell’adottare misure straordinarie per lo smaltimento di tali arretrati, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sugli operatori fissi e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all’utenza.

4. Fermi restando i criteri di gestione delle richieste stabiliti nei commi precedenti, gli operatori mobili assicurano un trattamento non discriminatorio tra i clienti degli operatori di rete mobili e quelli degli operatori mobili non dotati di rete e tra i clienti degli stessi operatori non dotati di rete. Le richieste di portabilità raccolte dagli operatori mobili non assegnatari di numerazione mobile d’utente, sono trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli operatori di rete mobili, e l’operatore ospitante Recipient inoltra tutte le richieste ricevute dagli operatori ospitati sulla propria rete.

Art. 10.

Obblighi a carico dell’operatore Donating

1. All’atto della ricezione della richiesta di portabilità, nelle forme delineate nel modello di interazione di cui ai precedenti art. 5 e art. 6, l’operatore Donating procede all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della portabilità del numero.

2. In ogni caso l’operatore Donating garantisce al cliente la fruibilità del servizio fino alla data di cut-over, con la sola esclusione del caso in cui la richiesta di portabilità sia successiva alla richiesta di cessazione del servizio. In caso di mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP, il Donating garantisce al cliente, la prosecuzione del rapporto e del servizio nelle forme in essere al momento della mancata o ritardata attivazione della prestazione di MNP.

3. Al momento del passaggio del numero all’operatore Recipient, l’operatore Donating è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle prove da parte dell’operatore Recipient.

4. A seguito di validazione negativa, l’operatore Donating comunica all’operatore Recipient, in accordo con l’art. 5, le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di MNP, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.

5. L’operatore Donating segnala con adeguato anticipo all’Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all’espletamento di richieste di MNP, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

6. I dati relativi ai clienti che richiedono l’attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall’operatore Donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione.

Art. 11.

Obblighi a carico degli operatori Recipient ed ospitante Recipient

1. L’operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione.

2. L’operatore Recipient ospitante comunica, ai sensi del precedente art. 5, agli altri operatori mobili ospitanti l’acquisizione del numero oggetto di portabilità e la relativa data di cut-over .

3. Il primo giorno lavorativo successivo al trentesimo giorno dalla cessazione della fornitura del servizio da parte dell’operatore Recipient, per richiesta del cliente o conseguente alla scadenza dei termini per la cessazione della relativa numerazione, su richiesta del Recipient l’operatore ospitante Recipient restituisce il numero all’operatore Donor attivando la procedura di cessazione di cui all’Allegato A.

4. L’operatore Recipient acquisisce dal cliente la richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero completa dei dati di cui all’art. 5, comma 4.

5. L’operatore Recipient conserva l’originale della richiesta di MNP ricevuta dal cliente, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, inclusa la documen-

tazione della validazione parziale effettuata nel caso di utilizzo della facoltà di cui all'art. 6, rendendo disponibile in copia tale documentazione all'operatore Donating che ne faccia documentata richiesta nel caso in cui il cliente contesti di aver richiesto al predetto operatore Recipient la portabilità.

Art. 12.

Obblighi a carico di tutti gli operatori

1. Tutti gli operatori di rete mobile e di rete fissa sono tenuti ad espletare sui propri sistemi le configurazioni dovute a portabilità di numeri mobili entro il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore di rete ospitante Recipient, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

Art. 13.

Qualità della prestazione - *Service Level Agreement*

1. L'operatore o gli operatori che causano un ritardo nella realizzazione della portabilità, rispetto ai tempi massimi previsti, corrispondono all'operatore Recipient una penale, stabilita nell'Accordo quadro in coerenza con quanto previsto in merito dal presente provvedimento. Il ritardo è misurato in giorni solari a partire dal tempo massimo stabilito per realizzare ciascuna delle diverse fasi della procedura di portabilità.

2. Per ciascuna tipologia di ritardo, descritto nel successivo comma 3, gli importi delle penali devono essere articolati in valori che aumentano progressivamente in ragione sia dell'aumentare dell'entità del ritardo stesso sia del «ritardo medio» calcolato su tutte le attivazioni gestite, con riferimento agli operatori interessati, nei precedenti ultimi N giorni lavorativi, con N stabilito nell'Accordo quadro.

3. In particolare, le penali sono dovute, tenendo conto di quanto disposto dal successivo comma 7, quando è superato per ciascuno degli ordinativi:

a) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient del messaggio di presa in carico (SLA0), limitatamente al caso di presa in carico negativa;

b) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient del messaggio di validazione (SLA1), sia per validazioni positive sia per validazioni negative;

c) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient della notifica di avvenuto cut-over nella rete dell'operatore Donating (SLA2), limitatamente al caso di validazione positiva;

d) il tempo massimo previsto nelle procedure per la ricezione da parte dell'operatore Recipient della notifica di avvenuto aggiornamento della banca dati nella rete dell'operatore agente in qualità di terza parte (SLA3).

4. L'Accordo quadro stabilisce le modalità di calcolo dei tempi per la valutazione del rispetto degli SLA di cui al comma precedente, nonché definisce ulteriori SLA e penali relative ad altri disservizi che hanno impatto sul corretto funzionamento ed esito della portabilità.

5. L'Accordo quadro implementa modalità e gestione dei parametri di cui al precedente comma 3 anche con riferimento agli ordinativi che coinvolgono gli operatori non dotati di rete. Qualora l'operatore virtuale non implementa alcuni dei parametri di cui al precedente comma 3, sono presi in considerazione i parametri dell'operatore ospitante.

6. Nella tabella 1 dell'allegato B sono riportati i valori minimi delle penali applicabili a ciascuna singola richiesta di portabilità. L'Accordo quadro stabilisce i valori effettivi delle penali nel rispetto sia del limite costituito dai predetti valori minimi sia dei criteri stabiliti dai commi precedenti.

7. Ai fini delle penali, le richieste multiple per ranghi di MSISDN sono conteggiate come un identico numero di richieste singole. Nel caso di richiesta unitaria relativa al numero MSISDN principale e numeri addizionali, la penale viene conteggiata una sola volta.

8. L'operatore ospitante rende disponibili all'operatore virtuale ospitato tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli SLA nonché all'attribuzione delle singole responsabilità nel caso di ritardi che possono comportare delle penali.

9. In ogni caso, a richiesta, ciascun operatore mette a disposizione degli altri operatori interessati i dati necessari e il proprio supporto al fine di individuare i soggetti responsabili dei ritardi.

10. L'operatore Recipient, salvo diverso accordo tra le parti interessate, esige le penali direttamente dagli operatori responsabili dei ritardi sulla scorta delle informazioni già a propria disposizione e di quelle fornite ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.

Art. 14.

Costi

1. Non sono addebitati all'operatore Recipient da parte dell'operatore Donor, dell'operatore Donating o dell'operatore terza parte costi per la gestione e l'attivazione della prestazione di portabilità del numero.

2. In nessun caso l'operatore Donor, l'operatore Donating o l'operatore terza parte può addebitare all'utente costi per l'attivazione del numero portato.

Art. 15.

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. L'introduzione della prestazione di MNP non ostacola e non interrompe l'offerta dei servizi resi dagli operatori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. L'operatore ospitante Recipient comunica tempestivamente e, comunque, entro due giorni lavorativi precedenti il cut-over l'imminente acquisizione del numero oggetto di portabilità all'Autorità Giudiziaria pertinente, anche per il tramite del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni che mantiene una copia della banca dati.

Art. 16.

Comunicazione dei dati all'Autorità

1. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, entro il giorno 10 di ciascun mese inviano all'Autorità, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni previsti dal modello pubblicato sul sito web dell'Autorità stessa e secondo le modalità ivi indicate.

Art. 17.

Norme transitorie e finali - Abrogazioni

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all' art. 2, comma 9, all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, all'art. 6, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, comma 4, all'art. 10, commi 1, 2 e 4, all'art. 11, commi 3 e 4 ed all'art. 13, si applicano entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, trovano applicazione le penali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B e le modalità di rilevamento dei tempi e quelle di valutazione del rispetto degli SLA di ciascun operatore Recipient, ove non diversamente concordato nell'Accordo quadro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13. L'Autorità si riserva di adottare iniziative finalizzate a favorire la definizione dell'Accordo quadro nonché, in caso di mancato accordo tra gli operatori entro il suddetto termine temporale, di valutare l'emanazione di eventuali misure vincolanti.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità pubblica sul proprio sito web il modello da utilizzare per le comunicazioni periodiche dei dati. Gli operatori continuano ad utilizzare i modelli attualmente in uso fino alle comunicazioni relative ai 2 mesi successivi a quello di pubblicazione del nuovo modello.

5. L'Autorità si riserva di consentire l'uso della validazione parziale da parte del Recipient, di cui al precedente art. 6, anche per la portabilità delle numerazioni utilizzate per utenze in abbonamento.

6. L'Autorità si riserva di introdurre l'obbligo per l'operatore Donating di validazione in tempo reale a seguito del monitoraggio per la valutazione degli effetti del presente provvedimento con particolare riferimento alla percentuale degli scarti e dei rifiuti.

7. All'entrata in vigore delle presenti norme secondo le tempistiche stabilite risultano abrogate le precedenti disposizioni e sono, altresì, considerate nulle le parti del vigente Accordo quadro, incompatibili con il presente provvedimento.

Art. 18.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento, privo dell'Allegato 1, è pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è integralmente pubblicato sul Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - SAVARESE

ALLEGATO *A*

Quanto segue si riferisce alle sequenze dei messaggi scambiati tra gli operatori ospitanti per la gestione delle richieste di attivazione (standard e per progetti *ad hoc*) e delle notifiche di cessazione della prestazione di MNP. Non sono presi in considerazione gli scambi di messaggi tra ospitante ed ospitato.

Figura 1- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione standard

La sequenza dei messaggi per l'attivazione standard è mostrata in figura 1 ed è costituita dai seguenti passi:

1. Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *Donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *Recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *Recipient* in tempo utile.
2. L'ospitante *Donating* notifica all'ospitante *Recipient* gli ordinativi presi in carico, quelli rifiutati, quelli scartati, quelli non presi in carico perché eccedenti il doppio della capacità di evasione messa a disposizione dall'operatore *Donating*.
3. L'ospitante *Donating* invia le notifiche di validazione all'operatore ospitante *Recipient*.
4. In caso di validazione positiva, l'ospitante *Recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *Donating*) ed al gestore del sistema NPTS la notifica della portabilità del numero.
5. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *Recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento della richiesta di portabilità.
   a) In caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.

b) In caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *Recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo consente all'operatore *Recipient* di segnalare al cliente il disservizio.

Figura 2- Sequenza dei messaggi nel caso di attivazione per progetti *ad hoc*

La sequenza dei messaggi per l'attivazione di portabilità qualificate come progetti *ad hoc* è mostrata in figura 2 ed è costituita dai seguenti passi:

1. (Prima fase) Ciascun operatore invia le proprie richieste di portabilità entro le ore 19:00 di ciascun giorno lavorativo. L'ospitante *Donating* accetta le richieste almeno fino alle ore 19:30 onde consentire che anche le richieste inviate entro le ore 19:00 dall'operatore ospitato *Recipient* possano essere ritrasmesse dall'operatore ospitante *Recipient* in tempo utile.
2. L'ospitante *Donating* notifica all'ospitante *Recipient* gli ordinativi presi in carico e quelli rifiutati.
3. L'ospitante *Donating* invia le notifiche di validazione all'operatore ospitante *Recipient*. A seguito di validazione negativa gli operatori *Recipient* e *Donating* collaborano tra di loro, con il supporto dei rispettivi operatori ospitanti, al fine di pervenire ad una validazione positiva delle richieste.
4. (Seconda fase) L'ospitante *Recipient* comunica all'ospitante *Donating* la data di cut-over
5. L'ospitante *Donating* notifica la ricezione di detta comunicazione.
6. L'ospitante *Recipient* invia agli altri operatori ospitanti (escluso l'ospitante *Donating*) ed al gestore del sistema NPTS le notifiche di porting dei numeri appartenenti al progetto *ad hoc*.

7. Ciascun operatore ospitante invia all'ospitante *Recipient* l'esito (positivo o negativo) dell'espletamento per ciascuno dei numeri appartenenti al progetto *ad hoc*.
   a) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito positivo, la notifica è inviata anche al gestore del sistema NPTS.
   b) per ciascun numero, in caso la notifica rechi esito negativo, l'operatore invia, appena effettuato positivamente il cut-over, una successiva notifica di espletamento con esito positivo sia all'operatore ospitante *Recipient* sia al gestore del sistema NPTS. L'invio della precedente notifica con esito negativo consente all'operatore *Recipient* di segnalare al cliente il disservizio.

Figura 3- Sequenza dei messaggi nel caso di cessazione di un numero

La sequenza dei messaggi per la cessazione di un numero è mostrata in figura 3 ed è costituita dai seguenti passi:

1. L'operatore ospitante *Recipient* invia a tutti gli operatori ospitanti e al gestore del sistema NPTS la notifica di cessazione della prestazione di portabilità del numero.
2. Ciascun operatore ospitante invia, appena effettuato positivamente il cut-over, verso il *Donor* e il gestore del sistema NTPS l'esito positivo del cut-over.

ALLEGATO B

Tabella 1 Penali per il provisioning della Mobile Number Portability

Penale per SLA0, SLA3 **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA1** **Valore per ogni richiesta inviata**	**Penale per SLA2** **Valore per ogni richiesta inviata**
10 € (dieci euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	50 € (cinquanta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo	50 € (cinquanta euro) Al superamento del limite massimo e per ogni giorno solare di ritardo rispetto a tale limite massimo

ALLEGATO *C*

Modalità di gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi

Per la gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi possono essere adottate due modalità di gestione, denominate "gestione separata" e "gestione aggregata".

Nella prima modalità di gestione dell'accettazione delle richieste di evasione degli ordinativi, detta "gestione separata", il singolo operatore gestisce separatamente dagli altri operatori la propria capacità di evasione in qualità di operatore *Donating*.

Gestione separata

Se il numero di richieste di portabilità pervenute ad un operatore *Donating,* al netto degli scarti, è inferiore o uguale alla capacità giornaliera da questo messa a disposizione per le portabilità, queste vengono tutte accettate e prese in carico..

In caso contrario, occorre considerate che tutti gli operatori in qualità di *Recipient*, in base all'art. 8, comma 9, si vedono riconoscere dall'operatore *Donating* una capacità dedicata in via prioritaria G_d (capacità garantita) pari al minor valore tra il 2% e la percentuale risultante dal rapporto tra 100 e il numero di operatori meno 1 della capacità giornaliera messa a disposizione dall'operatore *Donating*. La rimanente capacità, nonché la capacità di evasione dedicata in via prioritaria a ciascun *Recipient* ed eventualmente non utilizzata, viene giornalmente ripartita in maniera proporzionale al numero di richieste eccedenti la capacità messa a disposizione in via prioritaria, ricevute da parte di ciascun operatore *Recipient*, fino all'esaurimento dell'intera capacità giornaliera.

Più precisamente, indicati con:

- n: numero degli operatori mobili (di rete o virtuali);
- OR_i: identificativo dell'i-esimo operatore *Recipient*;
- OD_d: identificativo del d-esimo operatore *Donating*;
- C_d: capacità giornaliera messa a disposizione dal d-esimo operatore *Donating* OD_d;
- $R_{i,d}$: numero delle richieste dell'operatore *Recipient* OR_i inoltrate verso l'operatore *Donating* OD_d; si noti che $R_{i,i}= 0$, poiché OR_i e OD_d, nel caso in cui i=d indicano lo stesso operatore;.
- G_d: capacità dedicata in via prioritaria a ciascun operatore *Recipient* OR_i dall'operatore *Donating* OD_d;
- $A_{i,d}$: numero delle richieste dell'operatore *Recipient* OR_i accettate dall'operatore *Donating* OD_d;

In base all'art. 8, comma 9, la capacità dedicata in via prioritaria (capacità garantita) a ogni operatore *Recipient* OR_i dall'operatore *Donating* OD_d è pari a:

$$G_d = \lceil \min (C_d * 0{,}02; C_d / (n-1)) \rceil^1$$

La regola di accettazione e presa in carico delle richieste di evasione nel caso di gestione separata è la seguente:

Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} \leq C_d$	$A_{i,d}= R_{i,d}$; tutte le richieste sono accettate.
Se $\sum_{i \neq d} R_{i,d} > C_d$	$A_{i,d}= \min(R_{i,d};G_d) + \lceil \max(0;R_{i,d} - G_d) * P_d \rceil$, dove P_d è la percentuale di accettazione delle richieste eccedenti la capacità garantita G_d: $P_d = (C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))/ (\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))$. Nei fatti, l'assegnazione della capacità disponibile avviene in due passi: **Passo 1**: di ciascun operatore, si accetta un numero di richieste pari a $R_{i,d}$, se questo è inferiore o uguale alla capacità garantita G_d; oppure si accetta un numero di richieste pari a G_d, se il numero delle richieste $R_{i,d}$ è maggiore della capacità garantita G_d. **In sintesi, nel passo 1, ogni operatore *Donating* OD_d accetta (e quindi prende in carico) da ciascun operatore *Recipient* OR_i un numero di richieste pari al $\min(R_{i,d};G_d)$.** **Passo 2**: durante questo passo si accettano le richieste che superano il minimo garantito. Al tal fine, si calcola la capacità residua disponibile: questa è uguale alla capacità C_d a cui si sottrae le assegnazioni fatte con il passo 1 ($\sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$), cioè la capacità residua da assegnare è uguale a $C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$. Questa capacità è ripartita tra le richieste che rimangono da evadere dopo il passo 1, che sono pari alla differenza tra il totale delle richieste inoltrate dagli operatori ($\sum_{i \neq d} R_{i,d}$) e la somma delle richieste evase con il

[1] $\lceil \; \rceil$ indica la parte intera superiore.

	passo 1 ($\sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$). Quindi, il totale delle richieste da evadere dopo il passo 1 è $\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d)$. Di conseguenza, la percentuale di accettazione sarà pari al rapporto tra la capacità residua disponibile e la somma delle richieste che rimangono da evadere dopo il passo 1, cioè $P_d = (C_d - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))/ (\sum_{i \neq d} R_{i,d} - \sum_{i \neq d} \min(R_{i,d};G_d))$. In particolare, a ciascun operatore che ha numero di richieste $R_{i,d}$ superiore alla capacità garantita $G_{i,d}$, si assegna un numero di richieste pari a $(R_{i,d} - G_d) * P_d$, arrotondato all'intero superiore. Mentre, agli operatori che hanno numero di richieste $R_{i,d}$ inferiore o uguale alla capacità garantita G_d non si assegnano ulteriori richieste in quanto le richieste sono state tutte soddisfatte con la prima assegnazione. **In sintesi, nel passo 2, , ogni operatore *Donating* OD_d accetta (e quindi prende in carico) di ciascun operatore *Recipient* OR_i un numero di richieste pari al $\lceil \max(0;R_{i,d} - G_d) * P_d \rceil$.**

In conclusione, le prime $A_{i,d}$ richieste inoltrate dall'operatore OR_i (*Recipient*) verso l'operatore OD_d (*Donating*) sono accettate (e, quindi, prese in carico) , mentre le ultime $R_{i,d}$-$A_{i,d}$ richieste sono scartate con causale "superamento della capacità messa a disposizione".

Gestione aggregata

Nel caso di "gestione aggregata", l'operatore che gestisce il gruppo accetta e prende in carico le richieste indirizzate al gruppo di operatori aggregati. L'aggregazione è tra operatori Donating. Ciascun operatore in qualità di *Recipient*, continua da operare come nel caso di gestione non aggregata (ovvero non si hanno aggregazioni in qualità di *Recipient*).

Più precisamente, indicati con:

- n: numero totale degli operatori mobili (di rete o virtuali) senza considerare l'aggregazione;
- OR_i: identificativo dell'i-esimo operatore *Recipient*;
- OD_g: identificativo del g-esimo gruppo di operatori agenti come *Donating*;
- C_g: capacità giornaliera messa a disposizione dal g-esimo gruppo di operatori agenti *Donating* OD_g;

- $R_{i,g}$: numero delle richieste dell'operatore *Recipient* OR_i inoltrate verso il g-esimo gruppo di operatori agenti come *Donating* OD_g;
- G_g: capacità dedicata in via prioritaria a ciascun operatore *Recipient* OR_i dal g-esimo gruppo di operatori agenti come *Donating* OD_g;
- $A_{i,g}$: numero delle richieste dell'operatore *Recipient* OR_i accettate dal g-esimo gruppo di operatori agenti come *Donating* OD_g;
- SR_g: Numero totale delle richieste dirette agli operatori inclusi nel g-esimo gruppo di operatori agenti come *Donating* OD_g; $SR_g = \sum_i R_{i,g}$.

Si noti che un operatore in qualità di *Recipient* può richiedere la portabilità verso il gruppo a cui appartiene in qualità di *Donating*, ma, in tal caso, ovviamente l'operatore *Donating* non può coincidere con il *Recipient*.

In base all'art. 8, comma 9, la capacità dedicata in via prioritaria (capacità garantita) a ogni operatore *Recipient* OR_i dall'operatore *Donating* OD_d è pari a

$$G_g = \lceil \min (C_g * 0{,}02; C_g / (n-1)) \rceil$$

La regola di accettazione delle richieste di evasione gestite in modo aggregato è la seguente:

Se $SR_g \le C_g$	$A_{i,g} = R_{i,g}$; tutte le richieste sono accettate
Se $SR_g > C_g$	$A_{i,g} = \min(R_{i,g};G_g) + \lceil \max(0;R_{i,g} - G_g) * P_g \rceil$, dove P_g è la percentuale di accettazione delle richieste eccedenti la capacità garantita G_g: $P_g = (C_g - \sum_i \min(R_{i,g};G_g)) / (SR_g - \sum_i \min(R_{i,g};G_g))$. In generale, valgono le analoghe considerazioni precedentemente fatte per la regola di accettazione delle richieste di evasione in modo separato.

08A09821

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra di impianti elettrici di alcuni organismi.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

T.V.E. - Trentina Verifiche Elettriche, c.so 3 Novembre n. 65 - Trento;

3P Sas, via Filippo Chiappino n. 15 - Roma;

Società di prevenzione S.r.l., Corso Isonzo n. 111 - Severo (Milano);

G.E.S.A. Sas, corso Peschiera n. 238 - Torino;

Mcj S.r.l., via Sant'Ottavio n. 43 - Torino;

Tecno Controlli S.r.l., via dei Calidari n. 7 - Bologna.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicembre 2008.

08A09822

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane.

Comunicato relativo all'emanazione di un bando dedicato alle imprese associate - anche in forma temporanea - enti pubblici di ricerca, associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO, agenzia, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale ed enti pubblici, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane, in attuazione dell'art. 1, comma 248 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la promozione delle risorse rinnovabili (FORR).

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo: www.minambiente.it

08A09820

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l' elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A04AA01	Ondansetrone	1 unità 4 mg - uso parenterale 1 unità 8 mg - uso parenterale 6 unità 4 mg - uso orale 6 unità 8 mg - uso orale

08A09818

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (relativo al mese di novembre 2008) che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agi indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2007 Novembre	131,3	2,3	4,1
Dicembre	131,8	2,6	4,4
Media	*130,0*		
2008 Gennaio	132,2	2,9	4,4
Febbraio	132,5	2,9	4,4
Marzo	133,2	3,3	4,8
Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0

08A09823

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 360 del 7 novembre 2008.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione Ditta	Città
1084 AL	Regalli e Cassini s.n.c. di Regalli Evio	Valenza
1586 AL	Masini S.r.l.	Valenza
1764 AL	Madelù Gioielli S.r.l.	Castelletto Monf.to
2460 AL	R.C.S. di Colla Dino e Scinta Giuseppe s.n.c.	Valenza
3304 AL	Ghinelli Gualtiero	Alessandria
3445 AL	Pellottieri Gioielli s.n.c. di Edoardo Pellottieri e C.	Valenza
3514 AL	Cogliandro Roberto	Valenza
3648 AL	Erostyle Gioielly di Saviolo Fabio	Valenza
3705 AL	Quality di Lapadula Giuseppe	Valenza
3714 AL	Namigem di Namdar Benni	Valenza
3716 AL	D'Ettorre Diego	Valenza
3798 AL	Bissacco Gianni	Bozzole
3880 AL	Sara Gioielli di Gulmini Sara	Valenza
3891 AL	MLK S.r.l.	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 360 del 7 novembre 2008.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
1692 AL	Boschetto Pasqua	Valenza	2
2122 AL	Lorodue di Longo Paolo	Valenza	1
2286 AL	Cattai F.lli di Cattai Dario e Cattai Adelino s.n.c.	Valenza	1
2397 AL	Falcone-Buttini s.n.c. di Falcone Giuseppe e Buttini Carlo	Valenza	4
2781 AL	Moretto Bruno	Valenza	2
2868 AL	Synthesis S.r.l.	Valenza	6

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Max Gold di Castellaro Massimiliano - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3542 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 289 del 1° settembre 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Li Ori di Cantarello Liliana - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3565 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n 290 del 1° settembre 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Dream Gold di Lombardi Mauro - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3740 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n 291 del 1° settembre 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Arthes di Barbesino Roberto - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3833 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n 292 del 1° settembre 2008.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Baldi Pier Giuseppe - Via Vercelli, 5/A - Valenza, già assegnataria del marchio n. 1890 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 367 dell'11 novembre 2008.

La sottoelencata impresa ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima e ne ha dichiarati smarriti due.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che:

la ditta Orital S.r.l. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 806 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di due punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

08A09825

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-299) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.